

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4778 del 11/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA EUROCOMPANY SRL, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE FRUTTA SECCA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD, N.280/286. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC N. 4046 DEL 20/10/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4943 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **EUROCOMPANY SRL**, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE FRUTTA SECCA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD, N.280/286. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC N. 4046 DEL 20/10/2016.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 4046 del 20/10/2016 a favore della Ditta Eucompany srl, per la propria attività di lavorazione e vendita frutta secca nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280-286, in località Godo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 18/04/2017 e acquisita dalla SAC con PGRA 2017/5270 del 18/04/2017 - pratica SinaDoc 12077/2017, dalla Ditta **Eurocompany srl** (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con determina dirigenziale n.4046/2016 relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e modifiche non sostanziali in merito alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **12077/2017**, emerge che:

- La Ditta Eurocompany srl ha presentato al SUAP del Comune di Russi in data 18/04/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con determina Dirigenziale n. 4046/2016, per la propria attività di lavorazione frutta secca svolta in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286;
- La modifica **sostanziale** richiesta prevede:
  - modifica della rete fognaria e nuova planimetria;
- La modifica **non sostanziale** richiesta prevede:
  - modifica della prescrizione di cui al punto 5) dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera – relativamente alla installazione del post combustore sulla linea di tostatura;
  - spostamento di alcune linee e conseguente variazione della denominazione di alcuni punti di emissione;
  - eliminazione dei punti E36, E37, E43, E44, E50, E51, E51 BIS, E52, E76;
  - le emissioni (da E53 a E59) rimangono attive come ricambi d'aria a tiraggio naturale e vengono inseriti nuovi ricambi (E78,E79,E80);
  - spostamento del punto E64.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 18/04/2017 (PGRA 2017/5270) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della domanda di AUA;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC ARPAE (PGRA 2017/5447);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, necessario e vincolante per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Russi per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2017/7273) comprensivo del parere di conformità urbanistica;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Eurocompany srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione frutta secca, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.4046 del 20/12/2016, a favore della Ditta **Eurocompany srl** (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende, sostituisce e modifica i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera (Modifica non sostanziale);
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (Modifica sostanziale).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

**In merito alla valutazione di impatto acustico, la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio .**

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e a HERA SPA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Condizioni:**

- La Ditta Eurocompany srl svolge attività di trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione di frutta secca nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione e, con la domanda di AUA, la Ditta richiede le seguenti modifiche non sostanziali per le emissioni in atmosfera:
  - modifica della prescrizione di cui al punto 5) dell'Allegato A) – emissioni in atmosfera – relativamente alla installazione del post combustore sulla linea di tostatura;
  - spostamento di alcune linee e conseguente variazione della denominazione di alcuni punti di emissione;
  - eliminazione dei punti E36, E37, E43, E44, E50, E51, E51 BIS, E52, E76;
  - le emissioni (da E53 a E59) rimangono attive come ricambi d'aria a tiraggio naturale e vengono inseriti nuovi ricambi (E78,E79,E80);
  - spostamento del punto E64.
- Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di ricambi d'aria e precisamente:

Emissione E45 – Generatore aria calda 3

Emissione E53 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E54 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E55 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E56 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E57 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E58 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E59 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E60 – gruppo elettrogeno - civico 280 –

Emissione E61 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E62 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E63 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E64 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E65 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E66 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E67 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E68 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E69 – bruciatore caldaia – civico 286

Emissione E70 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E71 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E72 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E73 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E74 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano secondo

Emissione E75 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano secondo

Emissione E77 – torri evaporative P1

**Emissione E78 – ricambio aria locali – nuovo -**

**Emissione E79 – ricambio aria locali – nuovo -**

**Emissione E80 – ricambio aria locali – nuovo -**

Per tali emissioni, si evidenzia che:

- Il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (E60) risulta assoggettato al disposto di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi poiché di potenzialità inferiore ad 1MWt. L'emissione E69 poiché originata da una caldaia alimentata a metano finalizzata al riscaldamento degli ambienti di lavoro (spogliatoi) è inquadrabile all'interno degli impianti termici civili. La somma delle potenzialità degli impianti termici produttivi presenti in azienda risulta essere inferiore alla soglia dei 3 MWt, pertanto

tali impianti risultano assoggettabili al disposto dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi, fatta salva l'applicazione dei limiti di cui alla DGR 1769/2010;

**Limiti di emissione:**

I limiti di emissione che la Ditta Eurocompany srl di Russi è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F6 -**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,282	mq

**PUNTO DI EMISSIONE E2 - VAPORI FRIGGITRICE F6 -**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,159	mq

**PUNTO DI EMISSIONE E3 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F6 -**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0.049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E6 - FORNO N.3 - SEMI DI ZUCCA N.3 (F.T.)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,07	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E7 - NASTRO CERNITA LINEA 4 - ( C )**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,16	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E13- SPAZZOLATRICE/DENSIMETRICA DEMI DI ZUCCA (F.T.)**

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,13	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E 14- ASPIRAZIONE LINEE 3-4-5-6 - (F.T.)**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,20	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E15 - RAFFREDDAMENTO FORNO 1 - (F.T.)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	185	°C
Sezione	0,384	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E16 - FORNO N.4 - SEMI DI ZUCCA (F.T.)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	150	°C
Sezione	0,03	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E18 - NASTRI CERNITA LINEE 5-6-1 (C)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E19 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F5 -**

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,5	mq

**PUNTO DI EMISSIONE E20 - VAPORI FRIGGITRICE F5 - MODIFICA -**

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,125	mq

**PUNTO DI EMISSIONE E21 - NASTRI CERNITA LINEE 2-3 (C)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g

Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E22 - RAFFREDDAMENTO FORNO 2 - (F.T.)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	135	°C
Sezione	0,022	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E23 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F5**

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E28 - BRUCIATORE ESSICCATORE**

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	4	h/mese
Temperatura	80	°C
Sezione	0,01	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E29 - NASTRI CERNITA LINEE 9-24 ( C ) -MODIFICA -**

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E30 - ABBATTITORE A UMIDO FORNO 1 (AUV)**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E31 - ASPIRAZIONE SGRANATORE (F.T.)**

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,125	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E32 - ABBATTITORE A UMIDO FORNO 2 (AUV)**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E33 - ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO FORNO 3 E 4 ( C )**

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	7	h/g
Temperatura	40	°C
Sezione	0,049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E34 – ASPIRAZIONE + NASTRI DI CERNITA LINEE 7-8 - ( F.T. )**

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,225	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E35 – ASPIRAZIONE CAPPA LABORATORIO**

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

**PUNTO DI EMISSIONE E39 – NASTRO DI CERNITA LINEA 11 ( C )**

Portata massima	5400	Nmc/h
Altezza minima	5.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**Tale emissione non è attualmente attiva. Qualora la Ditta intenda riattivarla dovrà preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE.**

**PUNTI DI EMISSIONE E40/E41 – TARARA FORNI DI TOSTATURA 1 e 2 – F.T. -**

Portata massima	6000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E42 – ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEE 10-16-17-18-19-20-21-22-29 – F.T. -  
MODIFICA**

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E46 – ASPIRAZIONE CAPPALDATURA -**

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**Prescrizioni**

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Sulle emissioni provenienti dalla fase di saldatura (**E46**), considerato che viene utilizzato anche materiale di tipo inox, la Ditta è tenuta ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti emessi, entro il 31/01/2018. Sulle emissioni afferenti alle friggitrici (**E1,E2,E19,E20**) la Ditta è tenuta ad installare un sistema di abbattimento delle sostanze potenzialmente odorigene determinate dagli aerosol di olio che si sviluppano durante la cottura, entro il 31/01/2018.
6. Per le emissioni indicate con **E15, E22, E40, E41** afferenti alla fase di tostatura, la Ditta è comunque tenuta ad effettuare un monitoraggio delle emissioni potenzialmente odorigene. L'avvio della campagna di monitoraggio dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA. La relazione conclusiva e i dati rilevati dovranno essere presentati alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE per le opportune valutazioni e per la eventuale modifica dell'AUA.

7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione: E3,E6,E7,E13, E14, E15,E16, E18, E21, E22, E23, E28, E29, E30, E31, E32, E33,E34, E40,E41,E42,E46, con la esclusione delle restanti emissioni afferenti a impianti termici civili, ricambi d'aria, torri evaporative. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le sostituzioni dei filtri e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale;**
  - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno;
  - le manutenzioni su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo) **con frequenza almeno annuale** (tale annotazione può essere effettuata sul libretto d'impianto).

## ALLEGATO B)

### SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

#### Condizioni

- La Ditta Eurocompany srl svolge attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca e le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali e recapitano in rete fognaria pubblica.

**La planimetria della rete fognaria (Tav IO086 rev del 03/04/2017), viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.**

#### Prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione in deroga: **Cloruri <= 3000 mg/l;**
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, che attesti la conformità alla Tabella 2 del Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi". I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con **cadenza triennale** al Comune di Russi e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, SST, Cloruri, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali e vegetali, Idrocarburi totali;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi e ad ARPAE - Sezione Provinciale di Ravenna;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Russi, a HERA SPA e a ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna - di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA;

- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del Dlgs n.81/2006 e smi.
- La Ditta deve inoltre assicurare la presenza, presso l'impianto, di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti (chiavi, paranch, eccc) al fine di consentire l'ispezione e il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
- **la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC, al Comune di Russi e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di conclusione dei lavori oggetto della modifica.**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**